

L'articolo 1 del DDL 11/6/2021 n. 104 avente ad oggetto " Modificazione dell'articolo 8 bis della legge sul benessere familiare benessere familiare e dell'articolo 28 della legge provinciale 28 dicembre 2016, n 20, a sostegno della famiglia" proposto dal consigliere Olivi interviene sulle misure a sostegno della natalità disciplinate dall'art. 8 bis della LP 1/2011.

In particolare propone di integrare il comma 1) dell'art. 8 bis della LP 1/2011 aggiungendo, quale finalità del Piano strategico e straordinario a favore della famiglia, anche l'integrazione sociale e il rispetto della Dichiarazione universale dei diritti del fanciullo previsti dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite. La proposta è non accoglibile in quanto integra un'enunciazione di principio non necessaria al fine di dare maggiore valenza al contenuto del Piano provinciale per le politiche familiari e non intacca la finalità della legge vigente. Peraltro si tratta di principi sostanzialmente già enunciati agli articoli 1 "Finalità" e 2 "Sistema integrato delle politiche familiari" della legge sul benessere familiare n. 1/2011.

Al Comma 2) dell' articolo 1 del DDL 104 viene proposto di rendere strutturale l'assegno di natalità provinciale attualmente previsto per i figli nati dal 1/1/2020 al 31/12/2024. La proposta è non accoglibile in quanto a livello statale è entrato in vigore il Family Act, che prevede la corresponsione di un assegno unico e universale in favore delle famiglie con figli . La misura della Provincia Autonoma di Trento è stata introdotta nel 2020 per dare continuità all'assegno di natalità corrisposto dallo Stato e in scadenza, all'epoca, il 31/12/2019. L'assegno di natalità nazionale veniva erogato solo per il primo anno di vita del bambino ed è successivamente confluito nell'assegno unico universale. Allo stato attuale si ritiene di non rendere strutturale la misura di cui all'art. 8 bis della LP 1/2011 per evitare sovrapposizioni tra l'azione provinciale e quella statale.

Con il comma 3) del DDL 104/21 si propone di abrogare, con riferimento ai richiedenti l'assegno di natalità provinciale, il riferimento normativo alla cittadinanza, residenza e soggiorno previsto per il reddito di cittadinanza che impone il possesso del requisito di 10 anni di residenza o di permesso di soggiorno per accedere ai benefici. La proposta è non accoglibile in quanto il riferimento alla disciplina del reddito di cittadinanza è stata oggetto di modifica con Regolamento provinciale approvato con Decreto del Presidente della Provincia n 9-66 del 7.6.2022 in accoglimento della decisione assunta dal Tribunale di Rovereto di data 19 aprile 2022 che ha sentenziato la disapplicazione della disposizione riferita ai 10 anni di residenza per l'accesso all'assegno di natalità provinciale. Con il citato decreto è stato mantenuto il solo requisito della residenza di due anni abrogando quindi il requisito dei 10 anni di residenza o di possesso del permesso di soggiorno.